

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 10 LUGLIO 1984 <sup>1</sup>

**Campus Oil Limited e altri  
contro ministro dell'industria e dell'energia e altri  
(domanda di pronuncia pregiudiziale,  
proposta dalla High Court d'Irlanda)**

«Libera circolazione delle merci — Rifornimento di prodotti petroliferi»

Causa 72/83

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Stadio del procedimento nel quale va effettuato — Valutazione da parte del giudice nazionale*  
(Trattato CEE, art. 177)
2. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Nozione*  
(Trattato CEE, art. 30)
3. *Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale — Sono sottoposte alle norme del trattato — Protezione garantita da provvedimenti che ostacolano le importazioni da altri stati membri — Inammissibilità*  
(Trattato CEE, artt. 30 e 90, n. 2)
4. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Rifornimento di prodotti petroliferi — Obbligo di acquisto presso una raffineria nazionale*  
(Trattato CEE, art. 30)
5. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Art. 36 del trattato — Normativa comunitaria mirante alla tutela degli stessi interessi — Conseguenze*  
(Trattato CEE, art. 36)

<sup>1</sup> — Lingua processuale: l'inglese.

6. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Art. 36 del trattato — Oggetto — Portata — Provvedimenti non necessari o sproporzionati — Inammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 36)
7. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Pubblica sicurezza — Approvvigionamento di prodotti petroliferi — Oggetto compreso nella nozione di pubblica sicurezza — Adozione di una normativa adeguata — Normativa che si presti al perseguimento di altri scopi di natura economica — Ammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 36)
8. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Pubblica sicurezza — Rifornimento di prodotti petroliferi — Obbligo di acquisto presso una raffineria nazionale — Ammissibilità — Presupposti e limiti*  
(Trattato CEE, art. 36)

1. Nell'ambito della stretta collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall'art. 177 del trattato e basata sulla ripartizione di funzioni fra di essi, spetta al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento si debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e valutare a tale scopo gli antefatti della causa e gli argomenti delle parti, che è il solo a conoscere direttamente, per definire l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve collocarsi.
2. L'art. 30 del trattato, vietando fra gli stati membri le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative per l'importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento atto ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.
3. L'art. 90, n. 2 del trattato, il quale precisa i limiti entro i quali le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, non autorizza uno stato membro ad adottare nei confronti di un'impresa del genere, onde proteggere la sua attività, provvedimenti che ostacolano, in contrasto con l'art. 30 del trattato, le importazioni dagli altri stati membri.
4. Costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione la normativa nazionale che faccia obbligo a tutti gli importatori di rifornirsi di prodotti petroliferi, per una determinata percentuale del loro fabbisogno, presso una raffineria impiantata nel territorio nazionale.
5. Il ricorso all'art. 36 del trattato non è più giustificato se una normativa comunitaria contempla provvedimenti necessari a garantire la tutela degli interessi menzionati in detto articolo. Provvedimenti nazionali che ostacolano il commercio intracomunitario possono quindi essere giustificati solo qualora la protezione degli interessi dello stato membro di cui trattasi non sia sufficientemente garantita da provvedimenti adottati in proposito dalle istituzioni comunitarie.

6. L'art. 36 del trattato non si propone di riservare determinate materie alla competenza esclusiva degli stati membri, ma consente unicamente che le discipline nazionali deroghino al principio della libera circolazione delle merci nei limiti in cui ciò è necessario per conseguire gli scopi indicati in detto articolo.

In quanto costituisce un'eccezione a un principio fondamentale del trattato, l'art. 36 dev'essere interpretato in modo da non estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare, i provvedimenti adottati in forza di questo articolo non devono ostacolare le importazioni in misura sproporzionata rispetto ai suddetti scopi.

7. I prodotti petroliferi, a causa della loro eccezionale importanza come fonte di energia nell'economia moderna, sono essenziali per l'esistenza di uno stato poiché da loro dipendono il funzionamento non solo dell'economia, ma soprattutto delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali e perfino la sopravvivenza della popolazione. L'interruzione del rifornimento di prodotti petroliferi e i rischi che ne derivano per l'esistenza dello stato possono perciò compromettere gravemente la pubblica sicurezza che l'art. 36 del trattato consente di tutelare.

Lo scopo di garantire in ogni momento un rifornimento minimo di prodotti petroliferi trascende le considerazioni di carattere puramente economico — le quali, come tali, non

possono essere fatte valere nell'ambito dell'art. 36 — e può quindi costituire uno scopo compreso nella nozione di pubblica sicurezza.

La normativa adottata a tale scopo dev'essere giustificata da circostanze obiettive, rispondenti alle esigenze della pubblica sicurezza. Una volta che tale giustificatezza sia stata asodata, il fatto che la normativa sia atta a consentire di raggiungere, oltre agli scopi di pubblica sicurezza, altri fini di carattere economico eventualmente perseguiti dallo stato membro, non esclude l'applicazione dell'art. 36.

8. Lo stato membro il quale, per il rifornimento di prodotti petroliferi, dipenda interamente o quasi dalle importazioni, può richiamarsi a motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 36 del trattato per imporre agli importatori l'obbligo di procurarsi una determinata percentuale del loro fabbisogno acquistandola da una raffineria situata nel suo territorio, a prezzi fissati dal ministro competente in base alle spese relative all'esercizio della raffineria stessa, qualora la produzione di questa non possa essere smerciata liberamente, a prezzi competitivi sul mercato di cui trattasi. I quantitativi di prodotti petroliferi coinvolti in un siffatto sistema non possono superare né i limiti del rifornimento minimo senza il quale la pubblica sicurezza dello stato interessato sarebbe compromessa, né il livello di produzione necessario per garantire la disponibilità della capacità della raffineria nell'eventualità di una crisi e per consentire in via permanente la lavorazione del petrolio per la cui fornitura lo stato interessato ha stipulato contratti a lunga scadenza.